

Copia

Comune di JOVENCAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



Commune de JOVENCAN
Région Autonome Vallée d'Aoste

Deliberazione di **Giunta Comunale N. 17** del 11/03/2013

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 - DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **quattordici** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Sono intervenuti alla seduta:

Cognome e Nome	presente
PEPELLIN SANDRO - Assessore	Sì
TURILLE GERMANO - Assessore	Sì
GUICHARDAZ ERIKA - Assessore	Sì
LAFFRANC DAVIDE - Assessore	Giust.
QUENDOZ PIERO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE:

- che l'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale con decorrenza dall'anno 2012. Essa è applicata, da tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del Decreto Lgs. del 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del Decreto Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

DATO ATTO CHE:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che gli enti possono modificare, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le pertinenze e che gli enti possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. Legge 30 dicembre 1993, n. 557, e che gli enti possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,1 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ciascuno di essi in proporzione alla quota posseduta. Anche per l'anno 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare l'importo di € 400,00;
- i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta per abitazione principale sia applicabile anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

DATO ATTO CHE l'amministrazione intende per l'anno 2013 attenersi alle aliquote previste dal succitato Decreto convertito in Legge mantenendo peraltro le aliquote stabilite nel corso dell'anno 2012;

RITENUTO, altresì, necessario abrogare la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 10/12/2001 con la quale si adottava la relazione tecnica e i criteri di stima della perizia del valore delle aree edificabili al fine del pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto tali valori non sono più rispondenti a quelli del mercato corrente;

RITENUTO quindi necessario provvedere all'individuazione dei valori VENALI in comune commercio delle aree edificabili presenti sul territorio comunale;

DOPO discussione ed esame in merito;

VISTI:

⇒ il regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta);

⇒ il regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge finanziaria regionale 2013/2015 con la quale si dispone che i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione pluriennali 2013/2015 degli enti locali valdostani sono prorogati al 28 febbraio 2013 e, contestualmente, ha disciplinato l'esercizio provvisorio;

VISTO il parere favorevole, in merito alla presente deliberazione, espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 9, della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del Decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (NELLA MISURA MASSIMA DI N. 1 PER OGNI CATEGORIA CATASTALE C/2, C/6 E C/7)

- l'aliquota è pari allo **0,4 per cento**;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo durante il quale si protrae la destinazione. Anche per l'anno 2013 la detrazione di cui

sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare l'importo di € 400,00;

- l'aliquota ridotta per abitazione principale sia applicabile anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

ALIQUTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ATTIVITA' AGRICOLA (ART. 9, COMMA 3-BIS)

- l'aliquota è pari allo **0,0 per cento** (comune montano).

ALIQUTA PER I RESTANTI IMMOBILI

- l'aliquota è pari allo **0,76 per cento**.

VALORE AREE FABBRICABILI

- per le aree fabbricabili ricadenti nella zona "C" zona residenziale valore al mq di € 120,00 con adeguamento ISTAT annuale (tale adeguamento da applicarsi a partire dall'anno 2014);
- per le aree fabbricabili ricadenti nella zona "D" zona artigianale valore al mq di € 60,00 con adeguamento ISTAT annuale (tale adeguamento da applicarsi a partire dall'anno 2014).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PEPELLIN SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 14/03/2013 al 29/03/2013.

Jovençan, li 30/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Jovençan, li 14/03/2013

Il Segretario Comunale
LANESE Dott. GIUSEPPE